

CIRCOLARE N. 8/2019
del 18 DICEMBRE 2019

OGGETTO: IVA comunitaria alla luce dei c.d. “Quick Fixes”

A partire dal **1° gennaio 2020** entreranno in vigore le disposizioni in materia di IVA comunitaria previste dalla Direttiva UE 2018/1910, dal Regolamento UE 2018/1909 e dal Regolamento di esecuzione UE 2018/1912.

Tali provvedimenti stabiliscono regole uniformi applicabili a tutti gli Stati membri al fine di armonizzare il trattamento IVA delle seguenti fattispecie (c.d. “Quick Fixes”):

- Rilevanza del numero di identificazione IVA nelle cessioni intracomunitarie di beni;
- Contratto di *call of stock*;
- Transazioni a catena;
- Prove della movimentazione dei beni nelle cessioni intracomunitarie.

<p>Rilevanza del numero di identificazione IVA nelle cessioni intracomunitarie di beni</p>	<p>La Direttiva UE 2018/1910 modifica l'art. 138 della Direttiva 2006/112/CE, sostituendo il paragrafo 1 e inserendo il paragrafo 1- bis. Tra i <u>requisiti sostanziali</u> per l'applicazione della non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie sono inseriti:</p> <ul style="list-style-type: none">• la sussistenza e l'indicazione in fattura del codice identificativo IVA dell'acquirente, richiesto e validato tramite il sistema elettronico di informazioni sull'IVA (VIES);• la presentazione dell'elenco riepilogativo delle cessioni, c.d. elenco Intrastat. <p>Il numero di identificazione IVA dell'acquirente, assegnato a quest'ultimo da uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni, dunque, viene inequivocabilmente definito come requisito sostanziale ai fini della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie.</p> <p>Si prevede, inoltre, l'imponibilità della cessione qualora il cedente non provveda alla presentazione dell'elenco riepilogativo degli acquirenti identificati oppure presenti un elenco non riportante le informazioni corrette, tra le quali il numero identificativo IVA del cessionario.</p> <p>Tale novità comporta <u>la necessità di verificare, prima dell'applicazione della non imponibilità, lo status dell'acquirente attraverso il VIES.</u></p> <p>La mancata identificazione dell'acquirente, infatti, può condurre al rifiuto dell'applicazione del regime di non imponibilità.</p>
---	--

MILANO

NEW YORK

LOS ANGELES

ROMA

<p>Contratto di <i>call of stock</i></p>	<p>Nella Direttiva 2006/112/CE è inserito l'art. 17 <i>bis</i> che prevede l'armonizzazione delle regole relative al contratto di <i>call of stock/ consignment stock</i>.</p> <p>In particolare, è stabilito che una cessione di beni tra soggetti passivi residenti in due Stati membri diversi è effettuata in regime di <i>call off stock/ consignment stock</i> qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi. Tale ultimo soggetto rappresenta il destinatario della cessione di beni;b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;c) il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro sono noti al soggetto passivo cedente nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra i dati rilevanti del trasferimento nell'apposito registro e inserisce negli elenchi Intrastat l'identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati. <p>Per quanto riguarda le informazioni da annotare sui registri, il Regolamento 2018/1912 ha previsto una modifica al Regolamento 282/2011 inserendo l'art. 54 <i>bis</i>, che elenca le informazioni da annotare.</p> <p>Nelle operazioni che soddisfano i suddetti criteri, non è richiesto al cedente di assumere un numero identificativo IVA nello Stato verso il quale i beni sono trasportati/spediti.</p> <p>In tali operazioni, il trasferimento della proprietà si realizza nel momento in cui i beni sono prelevati da parte del destinatario della cessione per destinarli alla produzione o alla rivendita, determinandosi:</p> <ul style="list-style-type: none">- una cessione di beni in conformità dell'articolo 138, paragrafo 1, effettuata dal soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni esso stesso, o tramite un terzo che ha agito per suo conto, verso lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;
---	--

	<p>- un acquisto intracomunitario di beni effettuato dal soggetto passivo a cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o trasportati.</p> <p>Qualora i beni non siano ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione <u>entro 12 mesi</u> dall'arrivo degli stessi, si considera effettuato il trasferimento della proprietà il giorno successivo alla scadenza dei 12 mesi, con conseguente applicazione della disciplina generale prevista per le operazioni intracomunitarie.</p> <p>Di fatto con l'applicazione delle suddette regole a tutti gli Stati membri si uniforma a livello europeo la disciplina del <i>call off stock/consignment stock</i> già in vigore in alcuni Stati, tra i quali l'Italia.</p>
Transazioni a catena	<p>Nella Direttiva 2006/112/CE è inserito l'art. 36 <i>bis</i>, che riguarda le transazioni a catena, ovvero cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario a cui partecipano almeno tre soggetti passivi residenti in tre Stati membri.</p> <p>Il nuovo art. 36 <i>bis</i> individua con maggior precisione il soggetto a cui attribuire il trasporto/spedizione dei beni nelle transazioni a catena, senza intervenire sulle regole generali.</p> <p>Qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata <u>nei confronti dell'operatore intermedio</u>.</p> <p>In deroga al paragrafo precedente, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata <u>dall'operatore intermedio</u> se quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.</p> <p>Ai fini della disposizione, per «operatore intermedio» si intende un cedente all'interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.</p> <p>L'inserimento dell'art. 45 <i>bis</i> all'interno del Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011 uniforma la disciplina riguardante i documenti che il cedente deve conservare per provare l'avvenuto trasferimento dei beni in un altro Stato comunitario, ai fini della non imponibilità di cui all'articolo 138. In Italia, prima di tale disposizione, non vi era una specifica previsione in merito, dovendo far riferimento a documenti di prassi e giurisprudenza.</p>

<p>Prove della movimentazione dei beni nelle cessioni intracomunitarie</p>	<p>La disposizione stabilisce per tutti gli Stati membri che ai fini della non imponibilità sono accettati come <u>documenti di prova della spedizione o del trasporto</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la lettera CMR riportante la firma del destinatario;b) la polizza di carico;c) la fattura di trasporto aereo;d) la fattura emessa dallo spedizioniere;e) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;f) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;g) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro. <p>Il cedente certifica l'avvenuto trasporto/spedizione dei beni e conserva almeno due documenti tra quelli di cui alle lettere a), b), c), d) oppure, in alternativa, un documento tra quelli di cui alle lettere a), b), c), d) unitamente a un documento tra quelli di cui alle lettere e), f), g).</p> <p>Nel caso in cui il trasporto sia effettuato dal cessionario o da un terzo per suo conto, il cedente conserva i documenti nelle modalità sopra esposte e deve ottenere dal cessionario, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifica il trasporto o la spedizione dei beni e che identifica lo Stato membro di destinazione.</p>
---	---

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

CARNELUTTI
Studio Legale Associato

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario

consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.